

START UP IMPRESE INNOVATIVE: LA NUOVA NORMATIVA

arifi

Agenzia Regionale per l'Istruzione
la Formazione e il Lavoro

I. Natalita' e mortalita' delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio – anno 2012

“Sono 383.883 le imprese nate nel 2012 (il valore più basso degli ultimi otto anni e 7.427 in meno rispetto al 2011), a fronte delle quali 364.972 - mille ogni giorno - sono quelle che hanno chiuso i battenti (+24mila unità rispetto all'anno precedente). Come conseguenza, il saldo tra entrate e uscite si è attestato sul valore di 18.911 imprese, il secondo peggior risultato del periodo considerato e vicino - dopo due anni consecutivi di recupero - a quello del 2009, l'anno peggiore dall'inizio della crisi. Considerando anche le cancellazioni delle imprese ormai non operative da più di tre anni, al 31 dicembre dello scorso anno lo stock complessivo delle imprese esistenti ammontava a 6.093.158 unità.

Si restringe ulteriormente (-6.515 imprese) il tessuto imprenditoriale dell'industria manifatturiera – trascinato dalla **forte contrazione dell'artigianato**, che chiude l'anno con 20.319 imprese in meno – quello delle **costruzioni** (-7.427) e dell'**agricoltura** (-16.791). Il conto più salato del 2012 lo paga il Nord che – Lombardia esclusa – perde complessivamente circa 6.600 imprese, i tre quarti delle quali (poco meno di 5mila unità) nel solo Nord-Est. Giovani under 35, immigrati e donne, attività del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone sono le tipologie di imprenditori e i settori di attività che, nel 2012, hanno consentito a mantenere in lieve attivo il bilancio anagrafico delle imprese italiane (+0,3% contro il +0,5 del 2011)” - Comunicato stampa Unioncamere 24 gennaio 2013.

Tav.1 – Nati -Mortalità delle imprese registrate per circoscrizioni territoriali – Anno 2012

Valori assoluti e percentuali

Aree geografiche	Iscrizioni	Cessazioni	Saldi	Stock al 31.12.2012	Tasso di crescita 2012	Tasso di crescita 2011
Totale imprese						
NORD-OVEST	100.240	96.268	3.972	1.594.698	0,25%	0,84%
NORD-EST	70.149	75.067	-4.918	1.191.022	-0,41%	0,51%
CENTRO	85.818	75.315	10.503	1.304.583	0,81%	1,29%
SUD E ISOLE	127.676	118.322	9.354	2.002.855	0,47%	0,70%
TOTALE ITALIA	383.883	364.972	18.911	6.093.158	0,31%	0,82%
di cui imprese artigiane						
NORD-OVEST	32.503	38.561	-6.058	448.844	-1,33%	0,0%
NORD-EST	22.996	28.450	-5.454	335.978	-1,60%	-0,5%
CENTRO	23.144	26.553	-3.409	290.101	-1,16%	-0,3%
SUD E ISOLE	21.674	27.072	-5.398	363.678	-1,46%	-0,9%
TOTALE ITALIA	100.317	120.636	-20.319	1.438.601	-1,39%	-0,4%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Questi i dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese diffusi da **Unioncamere** sulla base di **Movimprese**, la rilevazione statistica condotta da **InfoCamere**, la società di informatica delle Camere di Commercio italiane.

L'eshaustività del quadro fornito dal comunicato stampa di Unioncamere, di cui abbiamo riportato una parte in corsivo, non ha bisogno di commenti.

Questo comunicato e la successiva Tav.I, che vi abbiamo presentato, evidenziano l'urgenza di procedere al più presto con politiche fiscali, per lo sviluppo e per il lavoro in grado di invertire la spirale recessiva che ci ha colpito in questi ultimi anni.

Da dove iniziare?

Abbiamo nei focus precedenti cercato di focalizzare l'attenzione su quegli spunti normativi, su quegli elementi di novità, su quelle buone prassi capaci di fornire valore aggiunto ad analisi e riflessioni che pongano all'attenzione i temi dello sviluppo e della crescita di buona occupazione.

Da diversi anni lo Stato e le Regioni finanziano progetti per favorire lo start up di imprese.

Lo hanno fatto su target determinati (dai soggetti più svantaggiati, alle donne ai giovani), lo hanno fatto per sostenere la nascita di piccole imprese e delle attività artigiane o agricole, lo hanno fatto su temi e settori circoscritti o per macro temi, lo hanno fatto con particolare attenzione alla vocazione dei territori.

Per la prima volta viene introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire **la nascita e la crescita di nuove imprese innovative** (startup) ad opera del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

La normativa fa esplicito riferimento alle "startup innovative" per evidenziare che il target non include qualsiasi nuova impresa ma è incentrato su quelle il cui business è chiaramente legato all'innovazione e alla tecnologia.

La peculiarità di questa disciplina, cui questo focus è dedicato, sta nell'accompagnare le fasi del ciclo di vita delle startup (lancio, crescita e maturità) introducendo misure di semplificazione, cui si aggiunge un consistente numero di benefici e agevolazioni previsti: da quelli fiscali e finanziari, a quelli in materia di lavoro, nell'applicazione di maggior favor degli istituti contrattuali e retributivi anche in deroga alla disciplina vigente, all'introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il procedimento liquidatorio nell'ipotesi in cui la start up non decolli, pensato per non scoraggiare la voglia di iniziativa imprenditoriale soprattutto dei più giovani.

Tale disciplina è applicabile anche alle "**start up innovative a vocazione sociale**".

L'art. 25 co.4 della L. n. 221/ 2012 ha stabilito che le imprese sociali aventi forma di società di capitali o cooperativa, costituite ed operanti da non più di 48 mesi, le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro, possono assumere la qualifica di "**start-up innovativa a vocazione sociale**" se operano in via esclusiva in ambiti sociali definiti tali dalla normativa di riferimento del terzo settore (1).

2. Requisiti e criteri per la costituzione di start up innovative

Essa si presenta come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa e le società cooperative.

Anche società già costituite possono essere considerate start-up innovative e accedere allo speciale regime che le caratterizza, purchè depositino presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, tramite autocertificazione del legale rappresentante, idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti e la rispondenza ai criteri (art. 25 co.2) che procediamo a menzionare.

Requisiti e criteri per la costituzione di start up innovative

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti **requisiti**:

- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
- la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti **criteri**:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ⁽²⁾;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Nell'iter parlamentare di conversione del decreto sviluppo bis sono state introdotti dei correttivi per aumentare la platea dei soggetti che potevano essere ammessi a semplificazioni e agevolazioni: dalla modifica sull'oggetto sociale che rende prevalente e non più necessariamente esclusivo «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» all'obbligo per i soci, persone fisiche, di detenere la maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto in assemblea limitato ai primi due anni dalla costituzione della società.

Le spese in ricerca e sviluppo dovranno essere pari ad almeno il 20% (e non più il 30%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione ma, nel calcolo complessivo, andranno escluse non solo le spese per l'acquisto di beni immobili, bensì anche quelle per la locazione⁽³⁾.

Tra i possibili requisiti sufficienti a ottenere la definizione di startup innovativa figurano anche i brevetti. Basterà anche essere «depositari» e non solo titolari o licenziatari.

Accanto alla start up innovativa la legge n. 221/2012 definisce anche **l'incubatore certificato di imprese start-up innovative**, qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Requisiti per la costituzione di incubatore certificato di imprese start up innovative

La società per essere definita incubatore certificato di imprese start up innovative deve possedere seguenti **requisiti**:

- disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell'incubatore al momento della domanda di iscrizione alla sezione speciale sulla base di indicatori e valori minimi che saranno stabiliti con un decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto. *Fino all'emanazione di tale decreto non potranno, pertanto, essere accettate domande di iscrizione alla sezione speciale da parte degli incubatori di start-up innovative.*

Viene istituita un'apposita sezione del Registro delle imprese con l'iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.

3. Principali agevolazioni e benefici

Sono molteplici le agevolazioni e i benefici previsti dalla normativa. Ve ne segnaliamo i principali.

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte alcune facoltà. Tra le principali segnaliamo:

- l'estensione di 12 mesi della possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo;
- deroghe al codice civile in materia di categorie di quote societarie delle srl: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione;
- le quote delle start up innovative in forma di Srl possono, in deroga alle norme del codice civile, essere oggetto di offerta al pubblico, per facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Incentivi all'investimento in start-up innovative e raccolta di capitali tramite portali online

Per rafforzare la crescita e la propensione all'investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

In particolare sono previste delle agevolazioni fiscali (art.29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per 3 anni sulla somma investita. Se ad investire è invece una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell'investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.

Viene introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).

Per quanto riguarda l'accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ⁽⁴⁾.

Gestione della crisi nell'impresa startup innovativa

L'intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d'innovazione. Dato l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa.

La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

4. La disciplina in materia di lavoro applicabile alle startup.

La normativa interviene a semplificare l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale, sia nelle startup innovative sia negli incubatori certificati.

Si concede **una corsia preferenziale nell'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati**.

L'articolo 27 bis della legge riserva semplificazioni a start up innovative e incubatori certificati per godere del credito d'imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa (introdotta dal DL 83/2012 convertito con la legge 134/2012):

- lo sgravio è applicabile anche ai contratti di apprendistato;
- è concesso alle start up in via prioritaria, fatta salva la quota riservata alle aziende nelle zone colpite dal sisma 2012;
- non serve la certificazione di un revisore dei conti ma basta un'istanza semplificata, redatta in base a principi meglio definiti da un prossimo decreto attuativo ministeriale.

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i **piani di incentivazione** basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli simili ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati.

Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti **non concorrerà alla formazione della base imponibile**, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa startup.

Le start up possono stipulare contratti di lavoro a termine in deroga sia al D.Lgs. n.368/2001 sia alla disciplina di cui alla L.n.92/2012, pertanto le ragioni che giustificano l'apposizione del termine si intendono soddisfatte qualora il contratto sia stato stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

Tali deroghe si estendono anche **ai contratti di somministrazione a tempo determinato**.

Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, tuttavia è possibile stipulare un contratto a termine di durata inferiore a i sei mesi, nel qual caso a tale contratto non si applicano le deroghe di cui all'art.28 della l. n. 221/2012.

I contratti a termine delle start up:

- dopo 3 anni sono prorogabili di un ulteriore anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro;
- non prevedono intervalli temporali obbligatori, ossia "pause" contrattuali fra un contratto e l'altro.

Questa speciale disciplina si applica solo per il periodo in cui l'impresa ha diritto alla denominazione di start up innovativa, quindi per i primi quattro anni nel caso di nuove imprese e per periodo più limitati nel caso delle imprese già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge. Significa che l'impresa già esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione deve tener presenti i paletti previsti dal comma 3 dell'art. 25 e può quindi stipulare questi contratti:

- per quattro anni se era stata costituita entro i due anni precedenti dall'entrata in vigore della legge,
- per tre anni (quindi non può fare eventuali rinnovi oltre i 36 mesi) se era stata costituita entro i tre anni precedenti,
- per due anni se era stata costituita nei quattro anni precedenti.

Trascorsi questi termini (quindi al massimo dopo 4 anni) il rapporto di lavoro si considera automaticamente a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro delle start up applicano i minimi tabellari previsti dai CCNL del settore di riferimento, a cui **possono aggiungere una parte variabile collegata alla produttività ai risultati**, anche sotto forma di stock option.

I contratti nazionali, e anche la contrattazione di secondo livello (novità introdotta dalla conversione in legge), possono definire minimi tabellari specifici per le start up, criteri di definizione per la parte variabile, regole particolari per la gestione del rapporto di lavoro.

Focus ARIFL - Mercato del Lavoro

a cura di Silvana Fabrizio

Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro



Note bibliografiche

(1) Il riferimento è ai settori previsti dall'art. 2, co.1, del Decreto Legislativo n. 155 del 2006 sulla disciplina delle imprese sociali:

- assistenza sociale, sanitaria, socio – sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione, compresa quella universitaria e post – universitaria e quella extra – scolastica;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (esclusa la raccolta e la gestione dei rifiuti);
- valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali, turismo sociale;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti (consorzi o cooperative) composti, come numero di aderenti, in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

(2) Si specifica che per personale altamente qualificato si intende personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

(3) Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

(4) Si tratta in particolare di servizi di assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Pubblicazioni ARIFL

**Newsletter del
Mercato del Lavoro**
[Accedi alle
pubblicazioni 2012](#)

Focus
[Accedi alle
pubblicazioni 2012](#)

**Report SeCo del
Mercato del Lavoro**
[Accedi alle pubblicazioni](#)

**Rassegna stampa
quotidiana**
[Iscriviti](#)

ARIFL
Via T.Taramelli, 12
20124 Milano
Tel 02 667431
Fax 02 66984652
www.arifl.it